



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio
Dirigente Generale

D.D.G. n. 2349 del 22 / 10 / 2021

OGGETTO

I.S.S. G. Salerno di Gangi azione "AIMA 02 "Rete Scolastica delle Madonie: Azioni per il miglioramento delle competenze chiave"

- approvazione Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e l' I.S.S. G. Salerno di Gangi,
 - finanziamento ed impegno sul capitolo n. 772424 - *"Contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali nell'ambito della SNAI APQ Madonie Resilienti: laboratorio di futuro"* - Codice finanziario U.2.03.01.02.002 per l'attuazione degli interventi dell'azione "AIMA 02 "Rete Scolastica delle Madonie: Azioni per il miglioramento delle competenze chiave", della somma complessiva di € 443.418,48 (euro quattrocentoquarantatremilaquattrocentodiciotto/48) per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 CUP G19I170001200018;
- Codice Caronte: SI_1_27372;

L'atto si compone di pagine.

D.D.G. n. 2349 del 22 / 10 / 2021



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 nr. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA** la legge 27 dicembre 2013 nr. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**legge di Stabilità 2014**);
- VISTA** l'art. 11 della L.R. 3/2015 recante fra l'altro le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";
- VISTO** il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
- VISTO** il D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.A. 1932 del 23 luglio 2020, provvisto del visto della Ragioneria Centrale, con cui è stato approvato il contratto di lavoro stipulato fra l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione

D.D.G. n. 2349 del 22/10/2021

professionale e il **Dott. Antonio Valenti** relativo all'incarico per anni tre (3) di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio conferito con il D.P.Reg. nr. 2803 del 19 giugno 2020 in esecuzione della D.G.R. nr. 261 del 14 giugno 2020;

VISTO il D.D.G. n. 1685 del 31 dicembre 2020 con cui viene conferito per anni due (2) l'incarico dirigenziale della struttura intermedia Servizio VIII – Scuole statali **alla Dottoressa Anna Buttafuoco**;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 1011/2014);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 e s.m.i., che approva il "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020 successivamente modificato con Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e infine modificato con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 previa Deliberazione di Giunta Regionale nr. 369 del 18/12/2018;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che prevede – al punto 3.1.6 – un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a

D.D.G. n. 2349 del 22 / 10 / 2021

rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art. 174 del TFUE;

CONSIDERATO che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza da attuarsi attraverso risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e risorse ordinarie già stanziare dalle Leggi di Stabilità che troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 "Programma Operativo FESR 2014/2020 – Manuale per i controlli di I livello" che ha approvato il Manuale dei Controlli di I livello del PO FESR 2014/2020;

VISTA il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni" del PO FESR Sicilia, adottati con le Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016, n. 321 dell'8 agosto 2017, nn. 382 e 383 del 12 settembre 2017, n. 486 del 30 ottobre 2017, n. 122 dell'8 marzo 2018, n. 219 del 30/5/2018, nr. 523 del 18 dicembre 2018 e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Delibera di Giunta n. 43 del 29/01/2019, "Programma Operativo FESR 2014/2020 – Sistemi di gestione e controllo (SIGECO) – Apprezzamento";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 03/09/2020 che ha approvato il Documento di Programmazione attuativa 2020/2022 ed il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014/2020, recanti le modifiche a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.;

VISTO il D.D.G. 684 DRP del 30 ottobre 2020 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, nella versione ottobre 2020;

VISTA la delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile 2015, Serie Generale n. 91 e recante "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese: indirizzi operativi" che approva gli indirizzi operativi della Strategia Nazionale per le Aree Interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulla legge di stabilità 2014;

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015, in cui si prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

VISTA la delibera del CIPE n. 43 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2016 con oggetto: "Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190", che ripartisce le risorse previste dalla legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto e che regola la governance delle risorse, le modalità di trasferimento e monitoraggio;

D.D.G. n. 2349 del 22/10/2021

- VISTA** la Delibera CIPE n. 80/2017 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Accordo di partenariato- Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016” con la quale, tra le altre, è stato modificato il punto 4 della Delibera 9/2015 “Modalità di trasferimento”, prevedendo che il trasferimento delle risorse possa avvenire anche su richiesta delle amministrazioni regionali;
- VISTA** la delibera CIPE n. 52/2018 del 25 ottobre 2018 relativa a: Accordo di partenariato. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziare con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019/2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse’;
- VISTA** la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019: Accordo di partenariato. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro’;
- VISTA** la Deliberazione n. 162 del 22/06/2015 “PO FESR 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)” con la quale la Giunta regionale Siciliana ha approvato le 5 Aree Interne della Sicilia, fra cui quella delle “Madonie”;
- CONSIDERATA** la Delibera di Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Allegati 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Apprezzamento”, che definisce, tra l’altro, il percorso di valutazione delle Strategie Aree Interne;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 276 del 4 agosto 2016 “Programmazione 2014/2020. Strategia per le Aree Interne (SNAI). Linee guida per la costruzione delle Agende Territoriali”;
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale dell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;
- VISTO** l’art. 2, c. 203 della l. 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii. che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
- VISTA** la delibera CIPE del 21 marzo 1997, nr. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, lettera b) in cui è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli EE.LL., gli ebt sub-regionali, gli EE.PP., ed ogni altro soggetto pubblico e privato

D.D.G. n. 2349 del 22/10/2021

interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) c. 203 dell'art. 2 della legge 662/1996;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 172 del 21 aprile 2017 "PO FESR Sicilia 2014-2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) **Approvazione della Strategia dell'Area Interna prototipale "Madonie"**;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 453 del 23 ottobre 2017 "PO FESR 2014-2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Area Interna Madonie – Schema di accordo di Programma Quadro **Madonie Resilienti: laboratorio di futuro**" – Approvazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 370 del 12 ottobre 2018 "PO FESR 2014-2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Area Interna Madonie – Accordo di Programma Quadro **"Madonie Resilienti: laboratorio di futuro"** – presa d'atto;

VISTA la nota prot. n. 20349 del 13/12/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione con cui vengono esplicitate le indicazioni operative per la gestione finanziaria degli interventi, in cui si prevede che *"ciascuno dei CdR dovrà effettuare sul proprio capitolo in entrata l'accertamento delle risorse necessarie per ogni singolo intervento, sulla base del relativo cronoprogramma di spesa (rif. art. 53 D.Lgs 118/2011)"*, ivi comprese, pertanto, le risorse della legge di stabilità 2014

VISTO il D.D. nr 57 del Dipartimento Bilancio e Tesoro del 21 gennaio 2019 – Istituzione dei capitoli di entrata in vari Dipartimenti – APQ Madonie con cui è stato istituito nella rubrica di questo Dipartimento il capitolo:

7674 – Assegnazioni dello Stato di parte capitale nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne APQ Madonie Resilienti: laboratorio di futuro;

VISTO il punto 3.6 dell'Allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 sopracitato che prevede che *"Nel caso di trasferimenti erogati 'a rendicontazione' da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa"*;

VISTO altresì il punto 3.12 dell'Allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 sopracitato che prevede che *"Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto"*;

VISTA la pista di controllo adottata con DDG nr. 795 del 6 maggio 2020;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 15 aprile 2021 recante **"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"** pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) 75 del 21 aprile 2021 ed in particolare l'articolo 9 che esonera le Ragionerie Centrali dal controllo degli atti amministrativi, limitandoli al solo ambito di natura contabile **così come ribadito dalla circolare 11 dell'1 luglio 2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;**

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, **Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023**, pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) 75 del 21 aprile 2021;

VISTA la D.G.R. n. 168 del 21 aprile 2021, con la quale è stato approvato il **Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023** e il Documento Tecnico di accompagnamento e il Piano degli

D.D.G. n. 2349 del 22/10/2021

indicatori;

VISTE le circolari del Dipartimento Bilancio e Tesoro nr. 13 del 28 settembre 2020 e 16 del 28 ottobre 2020 in tema di adempimenti amministrativi contabili che prevedono fra le varie indicazioni che tutti i giustificativi degli atti siano conservati in originale presso l'Unità Organizzativa che ha emesso il provvedimento;

VERIFICATA la costituzione della Rete Scolastica delle Madonie - ex accordo di rete sottoscritto in data 14 dicembre 2016 - in cui si individua nell'I.S.S. G. Salerno di Gangi il soggetto capofila;

VISTA la scheda di intervento AIMA 02 "*Rete Scolastica delle Madonie: Azioni per il miglioramento delle competenze chiave*" € 443.418,48 prevista dall'APQ Madonie Resilienti: laboratorio di futuro che trova copertura finanziaria nella richiamata Legge di Stabilità 2014 e la positiva istruttoria del progetto conclusa il 15 febbraio 2021;

VISTO il crono programma finanziario di spesa allegato al progetto;

VISTA La determina del dirigente scolastico nr. 571/VIII.1 del 08.02.2021 che individua nel Prof. Ignazio Sauro il R.U.P. del progetto de quo;

VISTO il D.D.S. nr. 122 del 17 febbraio 2021, vistato dalla ragioneria centrale l'11 marzo 2021 al nr 124, di accertamento in entrata sul capitolo 7674 per l'importo complessivo di € 443.418,48 di cui € 131.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 ed € 312.418,48 nell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D. del Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro nr. 448 del 25 maggio 2021 che, giusta richiesta di questo ufficio ex nota nr. 15815 del 15 aprile 2021, disponeva l'iscrizione in entrata sul capitolo 7674 e in uscita sul capitolo di spesa 772424 la somma complessiva di € 443.418,48 di cui € 131.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 ed € 312.418,48 nell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio e l'I.I.S. G. SALERNO di Gangi, **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**, per la realizzazione dell'Operazione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(UE) 1303/2013, trasmesso all'I.I.S. G. SALERNO di Gangi con nota nr. 27711 del 28 giugno e poi ritrasmesso con PEC del 22 luglio 2021 sottoscritto digitalmente dal Dirigente Scolastico e Legale rappresentante di quest'ultimo Prof. Ignazio Sauro e sottoscritto in data 21 ottobre 2021 dalla Regione Siciliana nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio Antonio Valenti;

RITENUTO che, per il progetto in argomento, Codice fiscale I.I.S. G. SALERNO: 95005290820; CUP: G19I17000120001, Codice Caronte: SI_1_27372 (codice che l'Ente beneficiario è tenuto a citare in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate relative al finanziamento) può procedersi all'adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento a valere sulla Legge di Stabilità 2014 per l'importo di € 443.418,48;

CONSIDERATO che il CdR ha effettuato la verifica di competenza sull'assenza, in capo agli Enti richiedenti titolari delle operazioni ammesse, di cause ostative alla concessione del contributo finanziario ai sensi dell'art. 15, co. 9, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, come sostituito dall'art. 21, co. 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sulla scorta delle elenco delle operazioni inadempienti aggiornato al 30 giugno 2021 e pubblicato su Euroinfoscilia il 12 ottobre 2021;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate:

Art. 1 – per le motivazioni di cui in premessa è approvato il Disciplinare firmato digitalmente dalle parti'Allegato 1 "Disciplinare" che è **parte integrante e sostanziale del presente decreto** e definisce le

D.D.G. n. 2349 del 22/ 10/ 2021

modalità dei rapporti fra l'Amministrazione e il beneficiario ;

Art. 2 - Per le motivazioni indicate in premessa ed in conformità ai Regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano i finanziamenti a valere sulle risorse della Legge di Stabilità 2014, **l'Operazione dell'I.S.S. G. Salerno di Gangi denominata "AIMA 02 "Rete Scolastica delle Madonie: Azioni per il miglioramento delle competenze chiave" è ammessa a finanziamento, CUP G19I170001200018; Codice Caronte: SI_1_27372; € 443.418,48 IVA inclusa, secondo il seguente cronoprogramma di spesa:**

Es. 2021	Es.2022	Totale
€ 131.000,00	€ 312.418,48	€ 443.418,48

Art. 3 – Per le motivazioni esposte in premessa, sul capitolo n. **772424** - *"Contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali nell'ambito della SNAI APQ Madonie Resilienti: laboratorio di futuro"* - **Codice finanziario U.2.03.01.02.002** per l'attuazione degli interventi in questione, **è impegnata** la somma complessiva di **€ 443.418,48 (euro quattrocentoquarantatremilaquattrocentodiciotto/48)** per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 secondo il cronoprogramma sotto riportato:

- 2021: € 131.000,00

- 2022: € 312.418,48

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

Art. 5 - Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo ufficio e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Art. 6 - Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Buttafuoco

Il Dirigente Generale
F.to Dott. Antonio Valenti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

**LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE**

E

L'I.I.S. G. SALERNO di Gangi

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO
*ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013***

Progetto: RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

CHIAVE

CUP nr. G19I17000120001

Codice Caronte: SI_1_27372

VISTI

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
2. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);
3. il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);
4. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
5. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
6. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 1011/2014);
7. la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
8. la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 e s.m.i., che approva il "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020 successivamente modificato con Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e infine modificato con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 previa Deliberazione di Giunta Regionale nr. 369 del 18/12/2018;
9. la Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
10. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione*" del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;
11. il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*;

12. il D.D.G. 684 DRP del 30 ottobre 2020 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, nella versione ottobre 2020;
13. la deliberazione della Giunta regionale n.367 del 03/09/2020 che ha approvato il Documento di Programmazione attuativa 2020/2022 ed il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014/2020, recanti le modifiche a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.;
14. la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
15. il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazione e integrazioni.
16. la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
17. la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
18. il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni"*;
19. la circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
20. il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
21. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
22. il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
23. il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale dell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
24. la pista di controllo adottata con DDG nr. 795 del 6 maggio 2020;
25. la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", nonché la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016), per il periodo di programmazione 2014/2020;
26. in particolare, l'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17. della citata legge di stabilità 2014, che stabilisce quanto segue:
 - a)"13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

- b)“14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall’Accordo di partenariato”;
- c)“15. L’attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale”;
- d)“16. I criteri generali per l’individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l’Accordo di partenariato”;
- e)“17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 13”.
27. l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione Europea il 29/10/2014, che prevede – al punto 3.1.6 – un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’art. 174 del TFUE;
 28. che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 29. che l’Accordo di Partenariato prevede il finanziamento, per le aree progetto selezionate, attraverso tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e FEASR), con le risorse stanziare dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 che troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali;
 30. la Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile 2015, Serie Generale n. 91 e recante “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi” che approva gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per le aree interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulla legge di stabilità 2014;
 31. la Delibera CIPE n. 10/2015, in cui si prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
 32. la delibera del CIPE n. 43 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2016 con oggetto: “Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che ripartisce le risorse previste dalla legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto e che regola la governance delle risorse, le modalità di trasferimento e monitoraggio;
 33. la Delibera CIPE 80 del 7/08/2017, pubblicata sulla GURI n. 37 del 14/02/2018, Serie Generale, recante “Accordo di Partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”, che ha modificato, tra le altre, il punto 4 “Modalità di trasferimento” della citata delibera CIPE 9/2105.
 34. La Delibera CIPE 52 del 25/10/2018, pubblicata sulla GURI n. 114 del 17/05/2019, Serie Generale, recante “Accordo di Partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con legge di stabilità 2018 per il triennio 2019/2021 e modifica delle

- modalità di trasferimento delle risorse”, che ha nuovamente modificato il punto 4 “Modalità di trasferimento” delle suddette Delibere CIPE;
35. la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019: Accordo di partenariato. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro;
 36. la Deliberazione n. 162 del 22/06/2015 “PO FESR 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)” con la quale la Giunta regionale Siciliana ha approvato le 5 Aree Interne della Sicilia, fra cui quella delle “Madonie”;
 37. la deliberazione nr. 370 del 12 ottobre 2018 “APQ Madonie resilienti: Laboratorio di futuro” – Presa d’atto con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’APQ sottoscritto in data 5 luglio 2018;
 38. la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, di stabilità regionale 2021, pubblicata sulla GURS (p. I) n. 75 del 21 aprile 2;
 39. la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) 75 del 21 aprile 2021;
 40. la D.G.R. n. 168 del 21 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023 e il Documento Tecnico di accompagnamento e il Piano degli indicatori;
 41. La determina del dirigente scolastico nr. 571/VIII.1 del 08.02.2021 che individua nel Prof. Ignazio Sauro il R.U.P. del progetto “RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE”;
 42. L’attribuzione del codice CUP nr. G19I17000120001 e del codice Caronte nr. SI_1_27372

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio, e l’I.S.S. G. Salerno di Gangi, per la realizzazione dell’operazione di cui all’allegato, sono regolati come di seguito.

Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio (di seguito, “Regione”) e l’I.S.S. G. Salerno di Gangi, soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sulla Legge di Stabilità 2014, per l’importo di € 443.418,48, per la realizzazione dell’operazione (di seguito, l’Operazione) RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. Il presente Disciplinare decorre dalla data di formale adesione allo stesso da parte del Beneficiario e ha validità sino alla data di conclusione dell’operazione coincidente con l’atto di regolare esecuzione / verifica di conformità rilasciato dalla Regione.
3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
 - a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
 - b) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
 - c) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
 - d) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità

separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;

- e) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- f) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
- g) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
- h) provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- i) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
- j) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 del Disciplinare per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- k) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- l) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- m) assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare;
- n) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 3 – Cronoprogramma dell'Operazione

1. Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui all'apposito allegato progettuale.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nel paragrafo 8 dell'Allegato al presente Disciplinare, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare e sempreché:
 - a) il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 - b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 6 del presente Disciplinare.
2. Nell'ipotesi in cui l'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura ed entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dei relativi contratti.
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
 - a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
4. A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Ragioneria Centrale di Dipartimento, al Beneficiario.
5. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 del presente Disciplinare.

Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8 dell'Allegato al presente Disciplinare.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria. In particolare, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Beneficiari direttamente imputabili all'operazione come più avanti specificato e sostenute e pagate dal beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, entro il termine di conclusione dell'operazione indicato nella domanda di ammissione a contributo finanziario e/o nel presente Disciplinare, al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'avanzamento di spesa previsto dagli artt. 86 e 136 del medesimo regolamento.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà, con le seguenti modalità

1.1 PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- 1.1.1 una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 15 % del contributo pubblico concesso, a seguito dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione della procedura di appalto per acquisizione di beni e servizi da parte del soggetto beneficiario, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;

- 1.1.2 pagamenti intermedi per un importo massimo di erogazione pari al 90 % dell'importo dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, in questa compreso il pagamento della prima anticipazione. Tali pagamenti potranno essere concessi mediante una o più erogazioni di risorse da parte dell'Amministrazione regionale.

Il numero di erogazioni connesse ai pagamenti intermedi e le loro quote percentuali saranno determinate dal Centro di Responsabilità in relazione alla tipologia di operazione ammessa a finanziamento ed ai vincoli di natura contrattuale fra il beneficiario ed i soggetti aggiudicatari delle procedure d'appalto per l'acquisizione dei beni/servizi.

Le richieste di erogazione delle risorse da parte dei soggetti beneficiari dovranno comunque essere supportate da adeguata documentazione dalla quale emerga l'effettiva esigenza di acquisire gli ulteriori pagamenti;

- 1.1.3 A seguito della trasmissione del certificato di verifica di conformità/collaudato - ovvero del certificato di regolare esecuzione - sarà erogata la quota di saldo, nella misura massima del 10% dell'importo dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta e della documentazione attestante l'ultimazione e la piena funzionalità dell'operazione finanziata.

Resta inteso che sarà facoltà del soggetto beneficiario, all'atto dell'emanazione del certificato di verifica di conformità/collaudato o di regolare esecuzione, procedere, in unica soluzione, con la contestuale richiesta sia di una quota di pagamento intermedio ancora non erogata che della quota di saldo.

- 2 Per l'erogazione della prima tranches di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare apposita richiesta di anticipazione redatta secondo il punto 6.3 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
3. Prima della liquidazione del pagamento, l'U.C.O. competente dovrà acquisire l'esito positivo del controllo dell'UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e alla successiva fase di adesione al Disciplinare di finanziamento, nonché verificare:
 - a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
4. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al netto dell'anticipazione già erogata, è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento intermedio redatta secondo il punto 6.4 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
 - b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
 - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

- ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
 - iii. l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
 - iv. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - v. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - vi. sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione.
- c) Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il punto 6.5 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii. articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
 - d) documentazione giustificativa della spesa;
5. Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
6. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo secondo il punto 6.6 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
 - b) dichiarazione di cui al precedente comma 4, lett. b);
 - c) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
 - i. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;
 - ii. attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
 - iii. attesta che l'operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
 - iv. attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
 - d) certificato di verifica di conformità/collaudato, ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 6.5 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii. articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
 - f) documentazione giustificativa della spesa;
 - g) atto dell'Ente Beneficiario che approvi gli atti finali ed il collaudo o certificato di regolare esecuzione dell'opera;
7. Prima della liquidazione del pagamento l'U.C.O. competente verificherà:
- 1. il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2. che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
8. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento

contabile finanziato a valere sulla “Legge di stabilità 2014” ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro _____”.

Art. 8 - Rendicontazione

1. Contestualmente o successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo, il Dirigente Generale provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell’operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all’eventuale disimpegno delle stesse.
2. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.
3. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
4. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 es.m.i..

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell’Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell’Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da

consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:
 - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
 - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4. Come già indicato all'art. 2, commi 10 e 11 del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell'art. 7 del presente Disciplinare, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 11 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;

- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 14 – Proroghe

1. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
 - a) le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al beneficiario;
 - b) i ritardi nella fase di esecuzione dell'operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo.
2. Le richieste di proroga dovranno pervenire all'UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini.
3. In esito all'attività istruttoria l'UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Il beneficiario s'impegna a:
 - a) svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata;
 - b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - d) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso

non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- e) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
2. La Regione Siciliana è contitolare esclusivamente per le funzioni relative al monitoraggio e controllo previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Palermo, _____

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

_____  Firmato digitalmente da ANTONIO
VALENTI
Data: 2021.10.21 11:28:55 +02'00'

PER ACCETTAZIONE

Gangi, _____

Per il Beneficiario, il Dirigente Scolastico
